

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 146.

Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 11, concernente i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 24 luglio 2023, recante «Modifica del decreto 9 agosto 2000 ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2023;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale in data 14 marzo 2024;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 maggio 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle imprese e del made in Italy;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 21 febbraio 2024, n. 15, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022.

2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge 21 febbraio 2024, n. 15, reca, altresì, modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie a correggere difetti di coordinamento e refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il comma 1 non si applica:

a) alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione;

b) ai materiali di «Pre-Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

b) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il comma 1 non si applica:

a) alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione;

b) ai materiali di «Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o ri-

conosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

c) all'articolo 43, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il comma 1 non si applica:

a) alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;

b) ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

d) all'articolo 50, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il comma 1 non si applica:

a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;

b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

e) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È consentita fino al 31 dicembre 2029 la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.».

2. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, alla tabella di cui alla parte 1, in relazione al genere: «*Fragaria* L.», il riferimento all'ORNQ: «*Candidatus Phytoplasma australiense* Davis et al. [PHYPAU]» è soppresso.

3. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, alla tabella di cui alla parte 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga relativa al genere: «*Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf.» è anteposta la seguente:

« <i>Castanea sativa</i> Mill.	Funghi e oomiceti <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]»
--------------------------------	--



b) alla riga relativa al genere: «*Vaccinium* L.», nella colonna relativa all'ORNQ alle parole: «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» sono anteposte le seguenti:

«Funghi e oomiceti

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]».

4. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, parte 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione 1 «*Castanea sativa* Mill.»:

1) alla lettera b), al paragrafo «Durata delle piante madri» è anteposto il seguente:

«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*), si applicano i seguenti requisiti:

i) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.

ii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld».

2) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4, si applicano i seguenti requisiti:

i. *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Cry-*

phonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.

ii. *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

d) Categoria certificata e categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr sono estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.

ii. *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,



oppure

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,

e

per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

– entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e

- in seguito a tale periodo di tre mesi:

- nel sito di produzione non sono osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è sottoposto a prove e risulta esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;

b) alla sezione 6 «*Fragaria* L.», lettera d), paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», al punto iii, trattino «1 % nel caso di», la voce: «*Candidatus Phytoplasma australiense* Davis *et al.*» è soppressa;

c) alla sezione 8 «*Malus* Mill.»:

1) alla lettera c) «Categoria di base», è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:

«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione

Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4:

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

– nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti. Il Servizio fitosanitario regionale (SFR) competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.»;

2) alla lettera d) «Categoria certificata», è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:

«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider su non più del 2 per cento dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata; tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*



– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

– nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

3) la lettera e) è soppressa;

d) alla sezione 12 «*Pyrus L.*»:

1) alla lettera b) «Categoria di pre-base», dopo il paragrafo «Campionamento e analisi» è inserito il seguente:

«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, si applicano i seguenti requisiti per quanto concerne *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider:

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

– nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte.»;

2) alla lettera e) «Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

«i) '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider:

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata, sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

3) alla lettera f) «Categoria CAC», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

«i) '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider:

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

e) alla sezione 15 «*Vaccinium L.*»:

1) alla lettera b) «Categoria di base», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto, in fine, il punto seguente:

«iv) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;

2) alla lettera d) «Categoria certificata», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto, in fine, il punto seguente:

«iii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phyto-*



Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente, e per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e

- in seguito a tale periodo di tre mesi:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;

3) è aggiunta, in fine, la lettera seguente:

«e) Categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

- *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'au-

torità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente. e

- per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e in seguito a tale periodo di tre mesi:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.».



Art. 3.

*Ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 18*

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 2, le parole: «in conformità ai requisiti di cui all'Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai requisiti di cui al medesimo Allegato»;

b) all'articolo 40, comma 1, le parole: «Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato II»;

c) all'articolo 56, comma 5, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;

d) all'articolo 86, comma 7, le parole: «idonee come CCP e CP» sono soppresse;

e) all'articolo 36, comma 7, le parole: «ai commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 6».

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione



dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in



aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal Codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del Codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per

salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani».

— Si riporta l'articolo 11 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2024, n. 46.

«Art. 11 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:

1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

4) prevedere la deroga per i materiali CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;

b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e piantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;

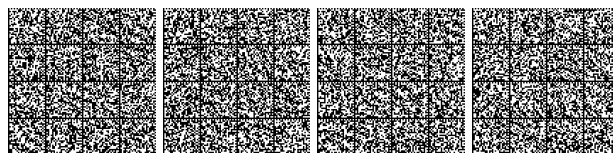
c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;

d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

— La direttiva (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, n. 2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di



esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, è pubblicata nella GUUE 13 dicembre 2022, n. 319, serie L.

— La direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio è pubblicata nella GUUE del 7 ottobre 1993, n. 250, serie L.

— La direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, (Rifusione), è pubblicata nella GUUE dell'8 ottobre 2008, n. 267, serie L.

— La direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali è pubblicata nella GUUE del 16 ottobre 2014, n. 298, serie L.

— Il regolamento 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, è pubblicato nella GUUE del 23 novembre 2016, n. 317, serie L.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella GUUE del 7 aprile 2017, n. 95, serie L.

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47, 25 febbraio 2021, S.O.

— Il decreto ministeriale 24 luglio 2023 «Modifica del decreto 9 agosto 2000 ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01 settembre 2023.

Nota all'art. 1:

— Per i riferimenti alla Legge 21 febbraio 2024, n. 15 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021 – S.O. n. 14 – come modificato dal presente decreto:

«Art. 37 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di "Base" e per i materiali di "Base"). — 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di "Base" o i materiali di "Base" risultano esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parti I

e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di "Base" o dei materiali di "Base" per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e in conformità ai requisiti di cui al medesimo Allegato, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte I, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di "Base" o dei materiali di "Base" in questione.

4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPP) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale.

6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte I e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di "Base" o i materiali di «Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Base» e gli altri materiali di «Base» conformemente all'articolo 36, commi 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.

7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

8. Il comma 1 non si applica:

a) alle piante madri di "Base" e ai materiali di "Base" durante la crioconservazione;

b) ai materiali di "Base", qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].

9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.»

— Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto legislativo:

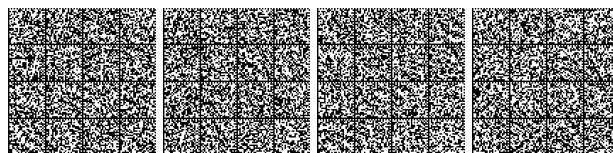
«Art. 40 (Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria "Base"). — 1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di "Base", coltivate a partire da materiali di "Pre-Base" ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di "Base". Le piante madri di "Base" sono moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di "Base" corrispondono a quelli stabiliti nell'Allegato II per i generi o le specie pertinenti.

2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di categoria "Base", ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.

3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.»

— Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto:

«Art. 56 (Condizioni generali per la commercializzazione). — 1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro di uno Stato membro.



2. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato" o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;

b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.

3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono commercializzati solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

4. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzato dal Ministero il commercio di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:

- a) prove o a scopi scientifici;
- b) lavori di selezione;
- c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'applicazione della deroga di cui al comma 4.». —

Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto:

«Art. 86 (Disposizioni transitorie). — 1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente decreto.

2. È consentita, fino al 31 dicembre 2029, la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento all'art. 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.

3. Il CIVI-Italia mantiene le funzioni di Soggetto Gestore, attribuite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1.

4. Le accessioni di piante madri di «Pre-Base» riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche prescritte dalla normativa vigente.

5. Le strutture già riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono il riconoscimento di idoneità.

6. Le strutture già riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, mantengono il riconoscimento di idoneità.

7. Le strutture già individuate per le prove di coltivazione delle varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio 2019, mantengono il riconoscimento di idoneità.». —

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 30 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base» e per i materiali di «Pre-Base»). — 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-

Base» devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» in questione.

4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.

6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di un qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Pre-Base» e gli altri materiali di «Pre-Base» conformemente all'articolo 25, comma 5, o all'articolo 26, comma 2, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.

7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

8. Il comma 1 non si applica:

a) alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione;

b) ai materiali di «Pre-Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].».

— Per i riferimenti all'art. 37 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 43 (Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate per i materiali certificati). — 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati devono risultare esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.

4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 3, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo



nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.

6. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all'articolo 42, commi 10 o 11, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.

7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

8. Il comma 1 non si applica:

a) alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;

b) ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].

9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.»

— Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 50 (Requisiti fitosanitari per i materiali CAC). — 1. All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC devono risultare esenti dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'Allegato II, parte 4.

2. Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione.

4. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2.

5. Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

6. Il comma 1 non si applica:

a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;

b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»

— Per i riferimenti all'art.86 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti alla direttiva di esecuzione 2014/98/UE si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo relativo alla tabella di cui alla parte 1 dell'allegato II del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto:

Fragaria L.	Batteri 'Candidatus Phlomobacter fragariae' Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR] Funghi e oomiceti <i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP] <i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E. McKeen [RHIZFR] <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Insetti e acari <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR] <i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA] Nematodi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI] <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi 'Candidatus Phytoplasma asteris' Lee et al. [PHYPAS] 'Candidatus Phytoplasma fragariae' Valiunas, Stanulis & Davis [PHYPPG] 'Candidatus Phytoplasma pruni' [PHYPPN] 'Candidatus Phytoplasma solani' Quaglino et al. [PHYPSO] Clover phyllody phytoplasma [PHYPP3] Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYPP7]

— Si riporta il testo relativo alla parte 2 allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto:

Genere o specie	ORNQ
Castanea sativa Mill.	Funghi e oomiceti <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]»
Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.	Batteri <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI] Funghi e oomiceti <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Citrus cristicortis agent [CSCC00] Citrus exocortis viroid [CEVD00] Citrus impietratura agent [CSI000] Citrus leaf blotch virus [CLBV00] Citrus psorosis virus [CPSV00] Citrus tristeza virus (isolati UE) [CTV000] Citrus variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]

omissis



Vaccinium L.	<i>Funghi e oomiceti</i>
	Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]».
	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi
	Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
	Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
	Blueberry scorch virus [BLSCV0]
	Blueberry shock virus [BLSHV0]
	Blueberry shoestring virus [BSSV00]
	'Candidatus Phytoplasma asteris' Lee et al. [PHYPAS]
	'Candidatus Phytoplasma pruni' [PHYPPN]
	'Candidatus Phytoplasma solani' Quaglino et al. [PHYPSO]
	Cranberry false blossom phytoplasma [PHYFPB]

omissis

— Si riporta il testo relativo alla parte 4 dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto:

«I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

Essi soddisfano inoltre i seguenti requisiti per generi o specie e categoria interessati.

1. *Castanea sativa* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

b) Categoria di pre-base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (), si applicano i seguenti requisiti:*

i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

ii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

Durata delle piante madri

30 anni.

c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4, si applicano i seguenti requisiti:

i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

d) Categoria certificata e categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.

ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,

e

per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su



tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e

- in seguito a tale periodo di tre mesi:

- nel sito di produzione non sono osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è sottoposto a prove e risulta esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,;

omissis

6. *Fragaria* L.

Omissis

d) Categoria certificata

omissis

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Omissis

iii. requisiti per gli ORNQ diversi da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e diversi da virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,1% nel caso di *Phytonemus pallidus* Banks,

— 0,5% nel caso di:

— *Aphelenchoides besseyi* Christie,

— Strawberry multiplier disease phytoplasma,

— 1% nel caso di:

— *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie,

— *Candidatus* *Phlomobacter fragariae* Zreik, Bové &

Garnier,

— '*Candidatus* *Phytoplasma asteris*' Lee et al.,

— '*Candidatus* *Phytoplasma fragariae*' Valiunas, Staniulis &

Davis,

— '*Candidatus* *Phytoplasma pruni*',

— '*Candidatus* *Phytoplasma solani*' Quaglino et al.,

— *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,

— Clover phyllody phytoplasma,

— *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev,

— *Meloidogyne hapla* Chitwood Chitwood,

— *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu,

— *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen,

— *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E. McKeen,

— 2% nel caso di:

— *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,

— *Verticillium dahliae* Kleb, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti, e

— in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow

edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti;

omissis

8. *Malus* Mill.

Omissis

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Per le piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* *Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider.

Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4, e le piante madri di base non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* *Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* *Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

Una pianta madre di base può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione.

Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4:

i) *Candidatus* *Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus* *Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Candidatus* *Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., oppure

- nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti. Il Servizio fitosanitario regionale (SFR) competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.»;

d) Categoria certificata

omissis

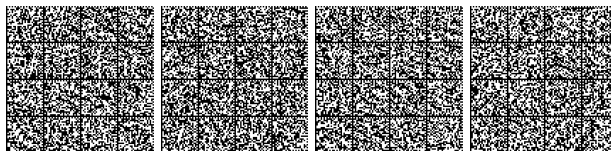
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione

i) *Candidatus* *Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus* *Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di *Candidatus* *Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di *Candidatus* *Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider su non più del 2 per cento dei materiali di moltiplicazione



e delle piante da frutto della categoria certificata; tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., oppure

- nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

e) (soppressa)

omissis

12. *Pyrus* L.

Omissis

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Omissis

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, si applicano i seguenti requisiti per quanto concerne *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte

omissis

e) Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata, sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti

omissis

f) Categoria CAC

omissis

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;

omissis

15. *Vaccinium* L.

Omissis

b) Categoria di base

Omissis

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Omissis

iv) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

Omissis

d) Categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Omissis

iii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatiche sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente, e per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatiche e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatiche non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e

- in seguito a tale periodo di tre mesi:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure



- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

Omissis

e) Categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

- *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente. e

- per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e in seguito a tale periodo di tre mesi:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti all'art. 37 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti all'art. 40 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note all'art. 2.

— Per i riferimenti all'art. 56 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti all'art. 86 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 36 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Base»). — 1. I materiali di moltiplicazione di categoria «Base» e i portinnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Base», presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

d) riferimento della varietà;

e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Base»;

f) tipologia e quantità dei materiali da certificare.

3. I materiali di moltiplicazione sono ottenuti a partire da una pianta madre di categoria «Base» o «Pre-Base». Una pianta madre di categoria «Base» soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»;

b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di categoria «Base» conformemente all'articolo 40.

4. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 31.

5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:

a) requisiti fitosanitari, come disposto dall'articolo 37;

b) requisiti relativi al terreno, come disposto dall'articolo 38;

c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Base» e dei materiali di categoria «Base», come disposto dall'articolo 39;

d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto dall'articolo 40.

6. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di categoria «Base», presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2, se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 37, 38, 39 e 40.

7. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 va inteso come riferimento alle piante madri di categoria «Base» e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Base».

8. Qualora una pianta madre di categoria «Base» o i materiali di categoria «Base» non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Certificato» o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.

9. Qualora un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria «Base» o un materiale di categoria «Base» che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e agli articoli 31, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». Il portinnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di categoria «Certificato» o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portinnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.»

24G00162

